



COMUNE DI PISA

DIREZIONE-03 Finanze - Provveditorato - Aziende - Servizi Assicurativi

PROPOSTA DI CONSIGLIO N. 7 DEL 01/02/2023

OGGETTO: FARMACIE COMUNALI PISA S.P.A. – APPROVAZIONE SCHEMA DEL NUOVO STATUTO SECONDO IL MODELLO IN HOUSE.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- la Farmacie Comunali Pisa S.p.A., codice fiscale 01659730509, REA n. 144560, capitale sociale 120.000,00, è una società di cui il Comune di Pisa detiene il 99,50% delle azioni;
- la Società è stata costituita, ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. d), della Legge 475/1968, per la gestione delle farmacie comunali di cui è titolare il Comune di Pisa;

RICORDATO che:

- l'art. 3 del vigente statuto prevede che la Società abbia durata fino al 21.04.2023;
- con Deliberazione del C.C. n. 65 del 29.11.2022 è stato approvato il Piano di razionalizzazione delle partecipazioni detenute dal Comune di Pisa, ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 175/2016, nel quale, tra l'altro, è previsto il mantenimento della partecipazione nella Farmacie Comunali Pisa S.p.A. poiché *“il servizio delle farmacie comunali rientra nell'alveo dei servizi pubblici essenziali in quanto preordinato ad assicurare il fondamentale diritto alla salute dei cittadini; si configura inoltre quale servizio di interesse economico generale. Il Comune eroga detto servizio mediante la FCP S.p.A.. Il mantenimento della partecipazione è necessario per lo svolgimento di un ruolo di pubblico servizio nel settore della vendita dei prodotti medicinali a livello comunale, incidendo sulle condizioni di accessibilità, qualità e sicurezza”*;

VISTI:

- la Legge 12 febbraio 1968 n. 475 (“Norme concernenti il servizio farmaceutico”) e le successive modificazioni e integrazioni;
- il D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 (“Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica”) e le successive modificazioni e integrazioni;

CONSIDERATO che:

- il servizio delle farmacie comunali è un «servizio di interesse economico generale di livello locale» o «servizio pubblico locale di rilevanza economica» ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. c), del D.Lgs. 201/2022;
- ai sensi dell'art. 34, comma 1, del D.Lgs. 201/2022 *“Il rinvio operato dal primo comma, secondo periodo, dell'articolo 9 della legge 2 aprile 1968, n. 475, alle modalità di gestione di cui alla legge 8 giugno 1990, n. 142, è da intendersi riferito alle corrispondenti norme del Capo II del Titolo III”* dello stesso D.Lgs. 201/2022;
- l'art. 17 del D.Lgs. 201/2022 prevede che gli enti locali possono affidare i servizi pubblici locali di rilevanza economica a società *in house*, nei limiti e secondo le modalità di cui alla disciplina in materia di contratti pubblici e di cui al D.Lgs. 175/2016;

VISTO il parere del Consiglio di Stato, Sez. I, 30 marzo 2022 n. 687, relativo alla gestione delle farmacie comunali, il quale riassume la prevalente giurisprudenza sulla materia;

CONSIDERATO che l'art. 9 della Legge 475/1968 prevede che le farmacie comunali possono essere gestite, tra l'altro, *“a mezzo di società di capitali costituite tra Comune e i farmacisti che, al momento della costituzione della Società, prestino servizio presso Farmacie di cui il Comune abbia la titolarità”* e che tale modalità si presenta compatibile con la disciplina del D.Lgs. 201/2022;

RILEVATO che:

- attualmente risulta presente nel capitale sociale un unico socio privato che, al momento della costituzione della Società, era dipendente farmacista del Comune di Pisa; pertanto, detta partecipazione di minoranza è stata acquisita e mantenuta nel tempo nel rispetto della normativa di settore recata dall'art. 9 della Legge 475/1968;
- il socio privato possiede una quota di capitale sociale pari allo 0,50% che non consente l'esercizio di alcuna influenza rilevante;
- la quota detenuta dal socio privato rientra nei limiti previsti dall'art. 16, comma 1, del D.Lgs. 175/2016;

CONSIDERATO necessario modificare lo Statuto della Farmacie Comunali Pisa S.p.A. in modo da allungarne la durata nell'ottica di procedere ad un nuovo affidamento del servizio di gestione delle farmacie comunali di Pisa nonché di strutturarli in base alla normativa attualmente vigente in materia di società *in house*;

VISTI:

- lo schema di statuto, allegato “A” parte integrante e sostanziale;
- la Relazione istruttoria, allegato “B”;

VISTI:

- l'allegato parere in ordine alla regolarità tecnica espresso, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, dal Dirigente della Direzione 03 “Finanze - Provveditorato - Aziende - Servizi Assicurativi”;
- l'allegato parere dell'Organo di revisione economico-finanziaria, espresso ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b), del D.Lgs. 267/2000;

VISTO il parere espresso dalla IV Commissione consiliare;

RILEVATA la propria competenza a deliberare con riferimento a quanto previsto dall'art. 42, comma 2, lett. e), del D.Lgs. 267/2000;

Con votazione effettuata ai sensi di legge, che riporta i seguenti risultati: ...

DELIBERA

- 1) di approvare, per quanto di competenza, il nuovo statuto della Farmacie Comunali Pisa S.p.A. come riportato nell'allegato “A”, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 2) di autorizzare il Sindaco, o suo delegato, ad intervenire all'Assemblea dei soci ed approvare le deliberazioni finalizzate all'attuazione di quanto al punto precedente, ferma restando la facoltà, in sede di approvazione, di apportare allo schema dello statuto le eventuali modifiche non sostanziali che si rendessero necessarie;
- 3) di trasmettere copia della presente deliberazione all'Amministratore Unico della Farmacie Comunali Pisa S.p.A., per quanto di competenza;

- 4) di trasmettere il presente atto all'Ufficio Gare e Contratti della Direzione 12 affinché il Responsabile anagrafe stazione appaltante (RASA) proceda, con riferimento alla Farmacie Comunali Pisa S.p.A., agli adempimenti necessari all'iscrizione del Comune di Pisa nell'Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house, ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. 50/2016;
- 5) di pubblicare il presente atto all'Albo pretorio.

—